

STATUTO EDILCASSA VENETO

Art. 1 – Costituzione

Per iniziativa della Confartigianato Imprese Veneto, della CASARTIGIANI del Veneto, della CNA Veneto (di seguito Associazioni Datoriali) e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori: Fe.N.E.A.L. – U.I.L. Veneto, F.I.L.C.A.–C.I.S.L. Veneto, F.I.L.L.E.A.–C.G.I.L. Veneto, (di seguito Organizzazioni Sindacali) viene istituita l'EDILCASSA VENETO (di seguito anche solo Edilcassa).

Le norme di costituzione, quelle statutarie nonché l'organizzazione dell'Edilcassa Veneto sono stabilite dalla contrattazione collettiva di settore nazionale e territoriale.

Edilcassa Veneto è lo strumento per l'attuazione dei contratti e accordi collettivi stipulati tra le parti costituenti. Edilcassa Veneto è parte del sistema paritetico di categoria, basato sul principio di bilateralità e pariteticità tra la rappresentanza delle imprese e quella dei lavoratori dipendenti.

Art. 2 – Sede – Durata – Funzione

L'Edilcassa Veneto ha sede in Marghera – Venezia via A. Volta, 38.

Essa adempie alle proprie funzioni, quali sono tassativamente indicate nel presente Statuto, a favore delle imprese e dei dipendenti delle imprese edili aderenti che sotto qualsiasi ragione sociale esercitano l'attività dell'edilizia ed affini per le quali, a norma dei C.C.N.L., vige l'obbligo di iscrizione, nonché per i soggetti di cui all'articolo 6.

La durata dell'Edilcassa è prevista fino al 31 dicembre 2049.

Art. 3 – Rappresentanza e domicilio legale

La rappresentanza legale dell'Edilcassa Veneto spetta al Presidente del CdA.


Per tutte le controversie che dovessero insorgere, in relazione all'attività dell'Edilcassa stessa, è competente il Foro di Venezia.

Tutte le imprese, gli altri soggetti di cui all'art. 6, i lavoratori iscritti ed assistiti eleggono il proprio domicilio presso la sede dell'Edilcassa per servizi e funzioni da questa svolti.

Art. 4 – Scopi/Finalità

L' Edilcassa ha i seguenti scopi:

- a) erogare ai lavoratori ed alle imprese aventi diritto, le assistenze economiche e le prestazioni determinate dai contratti collettivi di settore;
- b) svolgere ogni forma di assistenza e informazione in materia di integrazione salariale per malattia, infortuni, maternità, diritto allo studio, nonché in materia di anzianità professionale edile a favore degli aventi diritto;
- c) riscuotere, amministrare e distribuire le quote sindacali e di adesione contrattuale degli associati ed iscritti che saranno determinate dalla contrattazione nazionale e territoriale;

- d) riscuotere ed utilizzare i contributi per il funzionamento, prestazioni ed assistenza che le sono attribuiti dai contratti collettivi di settore;
- e) riscuotere, amministrare e liquidare periodicamente agli aventi diritto le percentuali del trattamento economico retributivo secondo quanto previsto dai contratti collettivi di settore;

L'Edilcassa Veneto potrà infine svolgere, in via straordinaria e compatibilmente con le proprie possibilità e strutture, ogni altro compito che le fosse demandato dalle parti costituenti.

L'Edilcassa Veneto non ha fini di lucro.

Art. 5 – Iscritti

Sono iscritti alla Edilcassa Veneto, agli effetti delle disposizioni contenute nel presente statuto, le imprese, gli operai, gli apprendisti e gli impiegati i cui rapporti siano regolati da contratti ed accordi collettivi stipulati tra le Associazioni Datoriali e Organizzazioni Sindacali di cui all'articolo 1 del presente statuto.

L'Edilcassa Veneto adempie alle proprie funzioni a favore degli iscritti, indipendentemente dalla natura giuridica dell'impresa.

Art. 6 – Servizi volontari

L'Edilcassa Veneto adempie altresì alle funzioni stabilite dai contratti collettivi regionali in favore dei titolari, soci e collaboratori familiari di imprese edili ed affini senza dipendenti, che richiedono servizi volontari predisposti dall' Edilcassa.

La relativa contribuzione è stabilita dai contratti collettivi regionali.

Art. 7 – Versamento contributi

Il versamento delle somme dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori iscritti per le finalità di cui al precedente art. 4, viene effettuato nelle misure e con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva di settore.

Al versamento delle quote del contributo a carico dei lavoratori dipendenti provvedono le imprese mediante trattenuta sulla retribuzione relativa ad ogni periodo di paga.

Nei confronti del datore di lavoro inadempiente all'obbligo di cui al comma precedente, l'Edilcassa potrà adottare, nell'ambito della Legge e della contrattazione collettiva di settore vigente, i provvedimenti del caso che verranno decisi di volta in volta dal CdA.

Art. 8 – Organi statutari

Sono organi dell'Edilcassa Veneto:

1. l'Assemblea dei Rappresentanti delle Parti Costituenti;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Presidente;
4. il Vice – Presidente;

5. il Collegio Sindacale;

Art. 9 – Assemblea dei Rappresentanti delle Parti Costituenti

L'Edilcassa Veneto è retta dall'Assemblea composta da n. 36 membri in rappresentanza delle Parti Costituenti, nominati secondo quanto stabilito da accordi tra le parti di cui all'art. 1 in misura paritaria tra rappresentanti delle Associazioni Datoriali e delle Organizzazioni Sindacali.

L'Assemblea nella sua riunione di insediamento nomina il Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 – Durata dell'incarico

I membri dell'Assemblea durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. E' altresì data facoltà alle Associazioni che hanno provveduto alla nomina di ciascun consigliere di provvedere alla sua sostituzione anche prima della scadenza del mandato.

I membri dell'Assemblea nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati per qualunque causa, prima della scadenza del triennio, resteranno in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Art. 11 – Indennità agli amministratori

Al Presidente, al Vice Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione possono essere corrisposti rimborsi spese a piè di lista, a seguito di missioni per svolgere il loro ruolo istituzionale, secondo criteri definiti dall'Assemblea.

Art. 12 – Compiti dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea:

- a) nominare il Consiglio di Amministrazione;
- b) nominare il Collegio Sindacale;
- c) approvare i Bilanci preventivi e consuntivi, deliberando in merito alla destinazione dei risultati di bilancio;
- d) approvare il Regolamento interno;
- e) vigilare sul funzionamento generale di Edilcassa Veneto ed in particolare sull'andamento della riscossione delle contribuzioni e l'erogazione delle prestazioni come previsto dal Regolamento;
- f) deliberare in merito agli orientamenti generali in materia di investimenti finanziari e di impiego dei fondi
- g) costituire riserve ordinarie, accordare pegni e ipoteche, consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari e nel Gran Libro del debito pubblico con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia di ipoteche legali, transigere e compromettere tramite arbitri e/o amichevoli compositori, muovere o



sostenere liti e recederne, appellare ed accettare giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere o costruire immobili;
h) decidere l'eventuale nomina del revisore contabile.

Art. 13 – Convocazioni dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per approvare il bilancio dell'esercizio precedente.

L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio di Amministrazione oppure ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei membri dell'Assemblea o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci. La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine di convocazione sarà ridotto a 48 ore.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno. Gli avvisi possono contenere anche la data dell'eventuale seconda convocazione, che dovrà tenersi entro 30 giorni dalla prima.

Il direttore dell'Edilcassa Veneto assiste alle riunioni dell'Assemblea dietro invito della stessa ed adempie alle funzioni di Segretario dell'Assemblea.

Art. 14 – Deliberazioni

Ciascun membro dell'Assemblea ha diritto ad un voto. Per la validità delle riunioni dell'Assemblea è necessaria la presenza dei 2/3 dei suoi componenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Ove per effetto delle disposizioni di cui sopra, la delibera sull'argomento all'ordine del giorno non possa essere presa, la decisione verrà rinviata alla successiva riunione dell'Assemblea.

Qualora anche in questa seconda riunione ci si trovi nell'impossibilità di deliberare, la materia verrà demandata alle parti stipulanti di cui all'art. 1.

Art. 15 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea dei Soci è composto da n. 6 membri di cui:

- tre membri tra i componenti dell'Assemblea dei Soci, designati dalle Associazioni Datoriali;
- tre membri tra i componenti dell'Assemblea dei Soci, designati dalle Organizzazioni Sindacali.

Il Consiglio di Amministrazione nella sua riunione di insediamento nomina, al suo interno, il Presidente nella persona di un rappresentante designato dalle Associazioni Datoriali ed il Vice-Presidente nella persona di un rappresentante designato dalle Organizzazioni Sindacali.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 16 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

La gestione di Edilcassa Veneto spetta al Consiglio di Amministrazione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione delle finalità indicate nell'art. 4. Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) nominare il Presidente dell'Edilcassa Veneto ai sensi dell'art. 15;
- b) nominare il Vice – Presidente dell'Edilcassa Veneto ai sensi dell'art. 15;
- c) nominare il Direttore dell'Edilcassa Veneto;
- d) promuovere i provvedimenti amministrativi giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento dell'Edilcassa Veneto;
- e) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi dell'Edilcassa Veneto e delle relative note esplicative, formulando una proposta in merito alla destinazione dei risultati di bilancio;
- f) predisporre il Regolamento interno dell'Edilcassa Veneto;
- g) assumere e licenziare il personale dell'Edilcassa Veneto fissandone il relativo trattamento economico;
- h) conoscere e dirimere i reclami presentati dalle aziende e dai lavoratori in merito alla erogazione delle prestazioni, assistenze e provvidenze.
In particolari situazioni di necessità ed urgenza il Consiglio di Amministrazione può assumere decisioni che tuttavia dovranno essere ratificate dall'Assemblea entro il più breve tempo possibile. Per le materie oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Vice Presidente hanno la firma congiunta;
- i) dare attuazione agli orientamenti generali dettati dall'Assemblea in tema di investimenti finanziari e di impiego dei fondi della Cassa
- j) Contrarre prestiti, aprire e chiudere conti correnti.

Art. 17 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione


Il Consiglio di Amministrazione si riunisce normalmente una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo reputi necessario o ne facciano richiesta almeno 3 suoi componenti; la convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. Gli avvisi devono contenere l'indicazione, del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza documentata le convocazioni possono essere effettuate per via breve 2 giorni prima.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno 4 consiglieri.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Collegio Sindacale e, di norma, anche il Direttore dell'Edilcassa che, quando presente, provvederà a redigere i relativi verbali.

Le deliberazioni sono prese:

- a) a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto in caso di composizione paritetica dei rappresentanti delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- b) all'unanimità qualora i presenti alla riunione non rappresentino pariteticamente le due parti, datori di lavoro e lavoratori; tale unanimità deve essere richiesta da un consigliere nel corso della seduta in questione.



Ove per effetto delle disposizioni di cui alla lettera a) e b) che precedono, la delibera sull'argomento all'ordine del giorno non possa essere presa, la decisione verrà rinviata alla successiva riunione del Consiglio di Amministrazione.

Qualora anche in questa seconda riunione ci si trovi nell'impossibilità di deliberare, la materia verrà demandata alle parti costituenti di cui all'art. 1.

Art. 18 – Presidente

Il Presidente dura in carica tre anni, e può essere riconfermato per un secondo mandato, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'art. 10, oppure di dimissioni.

Il Presidente ha la firma sociale ed a lui spetta:

- a) rappresentare l'Edilcassa Veneto di fronte a terzi e stare in giudizio;
- b) sovrintendere all'applicazione del presente Statuto;
- c) promuovere, di concerto con il Vice – Presidente, le convocazioni dell'Assemblea dei rappresentanti delle Parti costituenti e del Consiglio di Amministrazione e presiedere le adunanze;
- d) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- e) esercitare tutti i poteri che gli competono per essere il rappresentante legale dell'Edilcassa Veneto;
- f) nominare il verbalizzante in assenza del direttore.

In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vice – Presidente.

Art. 19 – Vice – Presidente

Il Vice – Presidente dura in carica due anni, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'art. 10 oppure di dimissioni.

Spetta al Vice – Presidente:

- a) sovrintendere, di concerto con il Presidente, all'applicazione del presente Statuto;
- b) coadiuvare il Presidente in quegli atti a lui demandati dal presente Statuto;
- c) sostituire il Presidente in quegli atti e in quelle funzioni che possono essere da questo delegate in via temporanea o permanente.

Art. 20 – Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da n. 5 membri effettivi e 2 supplenti designati:

- 3 dalle Associazioni datoriali (di cui 2 effettivi ed 1 supplente);
- 3 dalle Organizzazioni Sindacali (di cui 2 effettivi ed 1 supplente);
- 1 di comune accordo tra le parti che assume la carica di Presidente, iscritto agli albi professionali e/o all'Albo dei Revisori Legali.

I membri del Collegio Sindacale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le dimissioni della maggioranza dei componenti effettivi del collegio comporta la decadenza dell'intero organo di controllo; in tal caso si procederà alla nomina del nuovo Collegio Sindacale.

Al momento della loro nomina l'Assemblea fissa il loro compenso per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Al Collegio Sindacale sono attribuite le seguenti funzioni:

- vigilare sull'osservanza e sull'applicazione dello Statuto e del Regolamento dell'Edilcassa Veneto;
- vigilare sull'osservanza delle leggi di riferimento;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Edilcassa Veneto;
- partecipare alle riunioni dell'Assemblea e riferire alla stessa le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.
- partecipare alle riunioni del C.d.A.

Sono compiti altresì del Collegio Sindacale, salvo che la funzione di revisione contabile non venga attribuita ad una Società di Revisione o ad un Revisore Unico:

1. procedere alla verifica trimestrale della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
2. verificare se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
3. esprimere con apposita relazione un giudizio sul progetto di bilancio consuntivo di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale si riunisce trimestralmente e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura. Tutte le riunioni e gli accertamenti eseguiti dovranno risultare dal libro verbale del Collegio Sindacale.

Art. 21 – Direttore

La struttura dell'Edilcassa Veneto è gestita da un Direttore nominato, sulla base di criteri di professionalità, dal Consiglio di Amministrazione che ne fissa le attribuzioni e il trattamento economico.


Il Direttore dà attuazione alle deliberazioni dei predetti organi statutari e risponde del suo operato al CdA.

In particolare, il Direttore:

- a) organizza e dirige il personale dell'Edilcassa;
- b) sovrintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi tecnici ed amministrativi;
- c) partecipa, di norma in qualità di segretario, alle riunioni del C.d.A. e ne cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente e Vice - Presidente.
- d) istruisce e sigla, assumendone la responsabilità, le certificazioni di regolarità contributiva (DURC), la cui firma spetta al Presidente o al Vice Presidente o ad un delegato del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 22 – Patrimonio

Il patrimonio netto dell'Edilcassa è costituito:



The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature is on the left and the second is on the right. They appear to be the names of the individuals responsible for the financial statements mentioned in the text.

- a) dal fondo di riserva ordinario al quale vengono devoluti gli avanzi di gestione, non destinati dall'Assemblea ad altri Fondi e dal quale vengono detratti gli eventuali disavanzi netti;
- b) dal fondo di riserva straordinario al quale affluiscono direttamente i lasciti, le donazioni, le elargizioni ed in genere le entrate straordinarie che entrano a far parte del patrimonio dell'Edilcassa. Qualora i lasciti, donazioni, ecc. consistano in beni mobili o immobili, l'apporto al fondo di riserva straordinario corrisponderà al valore venale ad essi attribuito, con criteri di prudenzialità, dall'Assemblea;
- c) dagli speciali accantonamenti deliberati dall'Assemblea in sede di bilancio.

I capitali costituenti il patrimonio devono essere impiegati con criteri di prudenza e di basso rischio, avvalendosi di soggetti qualificati secondo le indicazioni deliberate dall'Assemblea;

Durante la vita dell'Edilcassa è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 23 – Entrate

Le entrate dell'Edilcassa sono costituite:

- a) dall'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 4 sia da parte dei datori di lavoro che da parte dei lavoratori;
- b) dagli interessi attivi e dai proventi finanziari in genere rivenienti dagli investimenti delle anzidette somme;
- c) dalle entrate previste per ritardati versamenti nelle misure che saranno stabilite dall'Assemblea e secondo le modalità fissate dal Regolamento;
- d) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, ecc. aventi scopo di immediata erogazione ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria dell'Edilcassa.

Art. 24 – Prelevamenti e spese

Alle spese di gestione l'Edilcassa Veneto farà fronte con le entrate di cui al precedente articolo. Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione (certificati, dichiarazioni, assegni circolari o bancari, ecc.) firmata dal Presidente e controfirmata dal Vice – Presidente. Qualsiasi prelievo o pagamento per qualsivoglia titolo o causale, deve essere effettuato con firma congiunta di Presidente e Vice – Presidente.

Art. 25 – Esercizi finanziari e bilanci

L'esercizio finanziario dell'Edilcassa Veneto decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Alla fine di ogni esercizio verrà compilato il bilancio consuntivo che deve constare della situazione patrimoniale e del conto economico della gestione. Quest'ultima deve indicare analiticamente le entrate e le spese di competenza anche se non ancora riscosse o pagate, cioè stabilite nel loro esatto ammontare. Il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, deve

essere messo a disposizione del Collegio dei Sindaci e dell'Assemblea almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea dei Soci nella quale viene posto in approvazione. Detta riunione deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno. Sempre entro il 30 aprile di ogni anno deve essere compilato ed approvato il preventivo di gestione per l'esercizio in corso.

Art. 26 – Disposizioni finali – Scioglimento dell'Edilcassa e sua liquidazione

Lo scioglimento dell'Edilcassa Veneto e la sua liquidazione devono essere disposte dall'Assemblea con voto favorevole di almeno 5/6 dei suoi componenti, su decisione congiunta delle Parti Costituenti. Dovrà operarsi la messa in liquidazione qualora l'Edilcassa Veneto cessi da ogni attività per disposizioni di legge o qualora venga a perdere, per qualsiasi titolo, la propria autonomia finanziaria e funzionale.

In entrambe le ipotesi, le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali competenti provvederanno alla nomina di un liquidatore per ogni organizzazione rappresentata nell'Assemblea. Trascorsi due mesi dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale di Venezia.

Le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali all'atto della nomina determinano i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura di liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 27 – Modifiche allo Statuto

Qualunque modifica al presente Statuto deve essere deliberata dall'Assemblea dell'Edilcassa Veneto, con il voto favorevole di almeno 5/6 dei componenti, su proposta congiunta delle parti costituenti.

Art. 28 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di Legge in vigore.

